# Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

## 2023 - 2025

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.__ del _____

RPCT: Giampaolo Urru

email: rpct.civillacidro@pec.it

**INDICE**

**PARTE I**


1. **Premessa**
2. **Strategie di prevenzione della corruzione nelle società/enti privati in controllo pubblico**
3. **Contesto interno**
4. **Organizzazione e classificazione delle attività**
5. **Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione di prevenzione e relative responsabilità**
6. **La strategia di lotta alla corruzione e gli obiettivi strategici**
7. **La Procedura di redazione del Piano**
8. **Le misure di prevenzione della corruzione obbigatorie**
9. **Il monitoraggio sull'attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione**


**PARTE II**


10. **La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative**
11. **Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dall'Organo di Indirizzo.**
12. **I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti e informazioni**
13. **Misure organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi - il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicazione**
14. **Misure per garantire l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**
15. **Entrata in vigore del PTPCT 2022 – 2024**


**PARTE III**


- **Allegato A - Mappatura dei processi attivi nel Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro:**
- **Allegato B - Elenco degli obblighi di pubblicazione (Allegato-alla-Delibera-ANAC-n.-1134-del-2016)**


---

**PARTE I**

## 1. Premessa

Il presente PTPCT 2023- 2025 conferma l'impostazione del precedente e l'impegno del Consorzio Industriale di Villacidro nella lotta alla corruzione, che sarà portato avanti facendo tesoro delle indicazioni contenute nel nuovo PNA 2019 e dai suoi allegati, in particolare dall'allegato 1, che oggi rappresenta l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'aggiornamento PNA 2015. Tuttavia, ai fini della predisposizione del presente documento sono stati presi in considerazione *gli Orientamenti ANAC per la pianificazione dell' anticorruzione e della trasparenza 2022- 2024* adottati con Delibera 2 febbraio 2022, che tra l' altro conferma l' impostazione e gli indirizzi contenuti nel PNA 2019.

**Con comunicato ANAC del 17 gennaio 2023 il termine per l'adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2023-2025 è fissato al 31 Marzo 2023.**

## 2. Strategie di prevenzione della corruzione nelle società/enti privati in controllo pubblico

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, è nata dall'indifferibile esigenza avvertita nel nostro Paese di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni di c.d. "mala administration" e dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno agli impegni assunti a livello internazionale con la ratifica di due importanti Convenzioni, la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite ratificata in Italia con la legge 3 agosto 2009 n. 116 e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d' Europa del 27 gennaio 1999 ( Convenzione di Strasburgo), ratificata in Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, ma al tempo stesso, di rispondere ai costanti monitoraggi e alle continue raccomandazioni degli organi di verifica internazionale (basti pensare al rapporto redatto dal Greco, istituito in seno al Consiglio d' Europa).

Sulla scorta dell'adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la "CIVIT", poi ANAC, ad opera del D.l. N. 90/2014, cui si deve il merito di aver individuato un'unica Autorità competente a vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle commesse pubbliche, dopo la soppressione dell' AVCP.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, è stato quindi introdotto

anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

A livello "nazionale" vi è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta da Giuseppe Busia, con il compito di adottare un Piano Nazionale Anticorruzione in grado di rappresentare un atto di indirizzo per tutti gli enti pubblici e assimilati, destinatari della normativa a livello "locale", imponendo all'interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico o soggetti assimilati non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione, ma soprattutto l'impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti, referenti, OdV e dipendenti tutti nella predisposizione del **PTPC** e nell'attuazione concreta delle misure di prevenzione all'interno di ciascun ente.

In tale contesto giova inoltre, infatti, collocare la legge 7 agosto 2015 n. 124, contenente "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", con cui il legislatore delegante ha invitato il Governo all'adozione di numerosi decreti legislativi, per la verità si tratta di 11 provvedimenti concernenti svariati settori della P.A., (sul procedimento amministrativo, codice dell'amministrazione digitale, trasparenza, dirigenza pubblica, disciplina dei servizi pubblici locali… ), in modo da rendere concreta la riforma della P.A.

Tra questi provvedimenti figura il **d.lgs. n. 97/16** approvato in attuazione della delega contenuta nell'art 7 della L. n. 124/15, recante *"la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo alla L. n. 190/12 e al D.lgs. n. 33/13".*

Nel suo complesso, il precitato decreto legislativo si pone due obiettivi: da un lato rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini tramite un adeguamento della normativa a previsioni e standard internazionali, dall'altro contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione mediante misure più efficaci.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/16 al d.lgs. n. 33/13 balza subito agli occhi l'eliminazione del Programma Triennale sulla Trasparenza e l'Integrità, che diventa "sezione sulla trasparenza" destinata ad essere inclusa nel PTPCT e **l'abrogazione dell' art 11** recante **l'ambito soggettivo di applicazione del decreto sulla trasparenza** e **l'introduzione ad opera del d.lgs. n. 97/16 del nuovo art 2bis**, che oggi contiene una elencazione dettagliata degli enti tenuti all'attuazione delle regole sulla trasparenza.

**All'art 41 del d.lgs. n. 97/16** si devono, invece, **una serie di modifiche alla L. n. 190/12** rese necessarie dalle novità introdotte dal D.l. n. 90/14, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'ANAC.

Al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, sempre **all'art 41 del d.lgs. n. 97/16** si deve l'introduzione del **c. 2 bis nell'art 1 della L. n. 190/12**, in base al quale **il PNA,** che ha durata triennale e va aggiornato annualmente, rappresenta ***un atto di indirizzo*** per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui **all'art 2 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13** ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

La disciplina fino ad oggi vigente era molto incentrata sul ruolo del RPC, mentre risultava del tutto assente la responsabilità per gli organi politici e sfumata quella dei dirigenti o responsabili di uffici e servizi.

La scelta di disciplinare nuovamente ruoli, compiti e responsabilità, in particolare, dell'organo di indirizzo, del RPC e dell'Organismo indipendente di valutazione è strettamente collegata ai rilievi fatti dall'ANAC già in sede di adozione della determinazione n. 12/15 in ordine al fatto che, ad avviso dell'Autorità, una delle cause della scarsa qualità dei PTPC fosse imputabile alla non chiara configurazione di compiti e responsabilità dei soggetti interni alla P.A. e, quindi, sostanzialmente ad una mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e ad un ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica.

Di qui, la previsione tra i compiti ricadenti in capo all'organo di indirizzo politico della fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, legati al mandato politico al fine di agganciare la predisposizione del piano o di misure integrative in materia di anticorruzione ad un impegno assunto dall'alto nella lotta alla corruzione, come dimostra la modifica apportata dall'art.41 del d.lgs. n. 97/16 all'art 1 c. 8, l. n. 190/12.

Già nel 2015 l'ANAC, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, aveva affrontato il problema dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni pubbliche nazionali o locali e degli enti pubblici economici, in modo da orientarli nell'attuazione delle c.d. misure di prevenzione e delle regole sulla trasparenza.

Una prima distinzione suggerita dalla linea guida n. 8/15 e confermata dalla recente linea guida n. 1134/17 è quella relativa **alle società in controllo pubblico** e **società a partecipazione pubblica non di controllo**; distinzione non meramente formale, ma che determina in modo differenziato l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle

amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

Se si guarda allo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici, l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione ad essa tramite capitale pubblico, motivo per il quale l'Autorità, in tempi non sospetti, aveva sottolineato come le società controllate sono esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante, ribadendo più volte la necessità di adottare o misure di prevenzione della corruzione integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/'01, se dotate già di un Modello o, in caso contrario, ad adottare un piano che contenga le misure e le definisca in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Tuttavia, le Società Pubbliche e le Pubbliche Amministrazioni scontano una disciplina normativa non coincidente, poiché la legge 190/2012 ed il d.lgs. n.231/2001, sebbene finalizzate alla prevenzione dei reati all'interno delle proprie strutture organizzative, evidenziano profonde differenze.

Non a caso, in particolare :

- per il D.lgs. n. 231/'01 assumono rilevanza i reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre per la L. 190/2012 assumono rilevanza anche i reati commessi in danno della stessa, allo scopo di tutelare, *tout court*, la corretta amministrazione e quindi anche l'immagine esterna della Società dalla commissione di reati che si configurano quali sensori di una gestione amministrativa non ispirata ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;
- la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", *intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (Determinazione 12/2015 dell'ANAC).*

Il concetto di "*corruzione*" da prendere a riferimento ha un'accezione ampia rispetto a quella che poteva essere presa in considerazione ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, essendo comprensivo delle

diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Il presente documento, dunque, è rivolto a contrastare e a reprimere non solo i comportamenti scorretti ovvero gli illeciti commessi a vantaggio dell'Ente ma anche quelli posti in essere nell'interesse esclusivo dell'agente ovvero nell'interesse di altri soggetti, sia nel caso in cui abbiano avuto successo che nel caso in cui siano rimasti a livello di mero tentativo.

In tale contesto giova segnalare le modifiche apportate dalla c.d. legge spazza- corrotti che ha non solo inciso sul regime delle pene accessorie, finendo indirettamente per incidere su una delle misure di prevenzione della corruzione più importanti e cioè la rotazione straordinaria del personale, ma, proprio nell'ambito del d.lgs. n. 231/'01, ha inasprito le sanzioni interdittive, ricomprendendo nell'ambito del c.d. catalogo dei reati, presupposto di cui all' art 25 del precitato decreto, anche il traffico di influenze illecite, in passato escluso, oltre ad aver reso procedibile d'ufficio il reato di corruzione tra privati introdotto dalla l. n. 190/12.

## 3. Contesto interno

Il Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro è un consorzio tra Enti Locali costituito ai sensi della Legge Regionale 25 luglio 2008 n. 10 che ha attuato un primo riordino delle funzioni in materia di aree industriali, disponendo la trasformazione degli enti preesistenti in Consorzi di Enti locali, ai sensi dell'art. 31 del TUEL e operanti ai sensi dell'art. 114, ferma restando comunque la natura di enti pubblici economici.

L'art. 4 della L.R. 10/2008 specifica che sono Organi dei Consorzi Industriali Provinciali: l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:

1- L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio.

2- Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.

3- Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con

l'assemblea generale.
4- Il presidente dei consorzi industriali è eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
5- Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea.

In seguito all'entrata in vigore del D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (cd. "legge Severino"), in virtù dell' Art. 7, è stata sancita l'Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, per cui i Sindaci e Presidenti di Provincia non possono più ricoprire incarichi di Amministratore in senno agli organi consortili ma devono necessariamente nominare un loro delegato. Gli Organi del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano risultano, pertanto, così costituiti:
- l'Assemblea Generale è composta dai delegati del Comune di Villacidro e dell'Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna e dal rappresentante degli Imprenditori operanti nella Provincia del Sud Sardegna.
- Il Consiglio di Amministrazione, essendo il consorzio costituito da due soggetti, Il Comune di Villacidro e la Provincia del Sud Sardegna, coincide con l'assemblea generale.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti con Deliberazione di A.G..
Il riparto di competenze fra i suddetti organi è articolato secondo i principi pubblicistici e le competenze di legge oltre che dalla puntuale applicazione dello statuto vigente.

La suddetta legge regionale di riordino ha attivato un iter che si sarebbe dovuto concludere, dopo la nomina dei nuovi organismi consortili, con l'approvazione di un nuovo statuto e l'attivazione di tutti gli istituti giuridici previsti per i consorzi di enti locali. In realtà gli statuti non sono mai stati adottati e i Consorzi Industriali Provinciali della Sardegna oggi operano ancora in un ambito normativo di vigenza dello statuto originario, pur delimitato dalla L.R. 10/ 2008 laddove non incompatibile con la stessa e comunque ferma restando la natura di Ente Pubblico Economico.

Ne risulta, ad oggi, che i consorzi industriali sardi risentono pesantemente, nella loro operatività, di un processo di riordino non interamente completato. In sostanza le norme civilistiche che disciplinano l'Ente pubblico Economico continuano ad operare principalmente per gli aspetti patrimoniali, fiscali e per le attività non riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici. La natura pubblica prevale per ciò che attiene alla governance dell'Ente e agli aspetti afferenti lo svolgimento di attività di servizio pubblico o di interesse pubblico.

## 4. Organizzazione e classificazione delle attività

| SETTORE | Ufficio | Attività |
|---|---|---|
| DIREZIONE<br>E<br>AFFARI GENERALI | Direzione | Espletamento delle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione del personale |
| | " " | Concessione a terzi di patrocini e contributi economici |
| | " " | Gestione procedure antintrusione e controllo del traffico di rete |
| | Protocollo | Gestione protocollo informatico |
| | Economato | Gestione gare per acquisti di forniture, beni e servizi |
| | " " | Gestione cassa Economale |
| | " " | Gestione polizze |
| ECONOMICO<br>FINANZIARIO | Ragioneria | Gestione pagamento e riscossioni |
| | " " | Attività gestione riscossione coattiva |
| | " " | Controllo e verifica Amministrativa degli impianti tecnologici affidati in gestione a terzi |
| | Paghe | Elaborazione Cartellini presenze |
| | " " | Elaborazione stipendi |
| | " " | Calcolo del salario accessorio e dei compensi incentivanti la produttività |
| **SETTORE** | **Ufficio** | **Attività** |
| TECNICO | Appalti Lavori Pubblici | Gestione gare e contratti d'appalto per la realizzazione di opere infrastrutturali |
| | Manutenzioni Immobili Consortili | Gestione gare e contratti d'appalto di interventi manutentivi |
| | Assegnazione di strutture e locali consortili | Istruttoria, pratiche, rilascio pareri e gestione contratti |
| | Impianti tecnologici affidati a terzi | Controllo e verifica Tecnica degli impianti tecnologici affidati in gestione a terzi |
| | Approvazione progetti insediativi produttivi | Istruttoria, pratiche e rilascio pareri |

| | | |
|---|---|---|
| | Assegnazione ed alienazione aree consortili | Istruttoria, pratiche e rilascio pareri |
| | Locazioni immobili consortili | Istruttoria, pratiche, rilascio pareri e gestione contratti |
| | Rilascio concessioni e autorizzazioni | Istruttoria, pratiche e rilascio pareri |

## 5. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità

I soggetti interessati dalle fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione sono:

- Gli Organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Generale)
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Il Direttore Generale
- Il Collegio dei Revisori;
- Tutti i dipendenti dell'amministrazione;
- I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

**Gli organi di indirizzo politico, come ribadito dal PNA 2019,** sono tenuti a:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

- **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e oggi anche della trasparenza, per i motivi esposti, è stato individuato nella persona del geom. Giampaolo Urru, giusta**

**Deliberazione n.88 di C.d.A. del 03.10.2017.**

*Compiti e poteri del RPCT*

Alla luce della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il Responsbile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:

- predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- segnala all'Organo di Indirizzo le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività ivi individuate;
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- sollecita la nomina del RASA e nel caso specifico del Consorzio, con determinazione del Direttore Generale n.01 del 06.02.2020, è stato nominata quale responsabile dell'ente la Geom. Ivana Pusceddu;
- svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni";
- Effettua la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

*In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi*

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente.

All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

*In tema di responsabilità del RPCT*

A fronte dei compiti attribuiti, la L.190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile […] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, […] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste

dal Piano costituisce illecito disciplinare".

**Le posizioni organizzative e i responsabili di servizio**, in qualità di referenti del RPCT provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consenta la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Questi nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

**I Funzionari titolari di Posizione Organizzativa,** inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;

Rischiano di incorrere in responsabilità disciplinare.

**Tutti i dipendenti** sono tenuti a:

- Osservare le misure previste nel presente Piano;
- Segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- Segnalare casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice di comportamento.

**Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Consorzio, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel presente Piano;

- segnalare eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017, compilando il modello ad esso allegato.

## 6. La strategia di lotta alla corruzione e gli obiettivi strategici

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2023-2025 conferma l'impostazione data al precedente PTPCT 2022-2024 e recepisce le novità nella linea guida ANAC n. 1134/17, ribadite dal PNA 2019 " parte V ".

Alla luce delle novità introdotte dall'allegato 1 al PNA 2019 per la corretta gestione del richio corruttivo, confermate negli orientamenti ANAC 2022-2024 e nel PNA 2022-2024, relative al passaggio da un *"criterio quantitativo numerico"* di valutazione del rischio corruttivo sui procedimenti amministrativi ad un nuovo criterio di tipo *"qualitativo-motivazionale",* il Consorzio ha provveduto a rifare la mappatura dei processi con la previsione degli strumenti che l'Ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

. Come stabilito nelle "misure di semplificazione per i piccoli Enti" dal PNA 2022-2024, sono state prese in sonsiderazione i processi amministrativi afferenti le quattro aree a maggior rischio di corruzione, di cui all'art.16 della L. 190/2012, che devono essere necessariamente essere mappate, di seguito meglio specificate:

a) Autorizzazioni e concessioni;
b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici;
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

**Tale mappatura è contenuta nell'allegato "A" della parte III e costituisce parte integrante del presente piano**.

Al fine di dare attuazione al dettato legislativo recato nell'alveo dell'art. 1 comma 8 della L. 190/2012, con Deliberazione n.13 del 08.03.2023 l'Organo di Indirizzo ha fissato i nuovi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, invitando il RPCT, con successiva nota prot.794 del 13.03.2023, ad inserire nel predisponendo PTPCT 2023/2025 i seguenti "obiettivi strategici":

1) **Obiettivo strategico anticorruzione:**

-Realizzazione di un sistema di integrazione tra le attività di monitoraggio delle misure .anticorruzione e i sistemi di controllo interno da introdursi ex novo.

2) **Obiettivi strategici per la trasparenza:**

- Informatizzazione ed automazione del flusso delle informazioni per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

- Implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori non soggette ad obblighi di pubblicazione;

- Verifica aggiuntiva in corso di anno sulle Sezioni dell'Amministrazione Trasparente unitamente a quelle assolte dall'OIV/OdV in seno alla griglia di attestazione annuale adottata dall'ANAC.

I suddetti obiettivi, in quanto contenuto necessario del Piano Anticorruzione, dovranno essere necessariamente previsti all'interno del predisponendo PTPCT 2023/2025 e al contempo negli altri documenti programmatici dell'Ente.

E' fatto obbligo, pertanto, all'organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un'attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e dei capo area e posizioni organizzative dall'altra.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente pubblico.

Il presente piano fa riferimento al triennio 2023 - 2025.

## 7. La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato un *"avviso di consultazione pubblica"* con il quale è data informazione della necessità da parte dell'Amministrazione di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione per il triennio 2023 / 2025 e un *"modulo osservazioni"* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

La bozza di piano, insieme all'avviso e al modulo osservazioni viene quindi pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi ed eventuali loro osservazioni.

**Al riguardo non sono pervenute osservazioni** **( eliminare in BOZZA )**

**Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione all'albo, verranno inserite in apposita sezione del P.T.P.C.T. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in prosieguo.**

Dopo l'approvazione il P.T.P.C.T. verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione ), inserito nel protocollo informatico EPOD dell'Ente (Sezione "Deliberazioni di C.D.A.) nonchè nella rete informatica aziendale (Sezione "File comuni/PTPCT 2023-2025") ed inoltre verrà data informazione ad ogni dipendente tramite messaggio su EPOD, la cui ricezione ne costituirà implicito motivo di conoscenza.

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli eventuali aggiornamenti del Piano stesso.

## 7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie:

| MISURA DI CONTRASTO | CODICE IDENTIFICATIVO MISURA |
|---|---|
| Trasparenza | M01 |
| Codice di comportamento | M02 |
| Rotazione del personale | M03 |
| Cnflitto di interessi | M04 |
| Formazione | M05 |
| Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture | M06 |
| Pantouflage | M07 |
| Disciplina sulle cause di inconferibilità/incompatibilità | M08 |
| Whistleblowing | M09 |
| Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi | M10 |

**M1) Misura relativa alla Trasparenza**

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si stabilisce che"*All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza"*.

**Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa alla "trasparenza", i nominativi dei soggetti individuati quali Responsabili (ai fini della pubblicazione dei dati) ed i loro uffici competenti a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.**

Di seguito si riportano i responsabili di ciascun Settore:

**AFFARI GENERALI:**

Dirigente responsabile: Direttore Generale Dott. Simone Rivano

tel.0709311212 int.0 e-mail: direttore@civillacidro.it

**SERVIZI AMMINISTRATIVI – ECONOMICO FINANZIARI:**

Responsabile d'area: Rag. Nicoletta Onnis

tel.0709311212 int.21 e-mail: onnis@civillacidro.it

**SERVIZI AREA TECNICA:**

Responsabili d'area:

- Appalti Lavori Pubblici:

  Geom. I. Pusceddu, " 0709311212 int.33 email: pusceddu@civillacidro.it
  " " E. Guitto " 0709311212 int.34 " guitto@civillacidro.it
  " " G. Urru " 0709311212 int.35 " urru@ civillacidro.it

- Assegnazione aree consortili:

  Geom. I. Pusceddu tel.0709311212 int.33 " pusceddu@civillacidro.it

- Impianti tecnologici affidati a terzi:

  Geom. E. Guitto " 0709311212 int.34 " guitto@civillacidro.it

**M02) Il Codice di comportamento**

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Con la delibera 19/02/2020 n. 177, l' Autorità ha di fatto tentato un cambio di rotta andando ad approvare le nuove linee guida . Queste nuove linee guida sostituiscono quelle adottate dall' Autorità con delibera n. 75 del 2013, con cui l' Autorità aveva già richiamato le amministrazioni ad un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio Codice, facendo presente che l' approvazione di Codici meramente riproduttivi di quello generale equivale alla *omessa adozione*, ( **delibera ANAC n. 689/2020**) e, al tempo stesso, è elusiva delle disposizioni di legge", senza la individuazione di quegli elementi effettivi di integrazione, che portino ad una effettiva differenziazione degli stessi Codici adottati dalle varie amministrazioni.

Una ulteriore e recente modifica al contenuto del Codice di Comportamento è stata introdotta dall'art 4 del DL n. 36/2022 conv. nella L. n. 79/2022 di modifica dell' art 54 ed in particolare , il c.1-bis, ad opera del c.d. decreto PNRR 2 che invita gli enti ad inserire nel Codice di comportamento una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione

E' intenzione del Consorzio aggiornare il Codice di Comportamento approvato con Delibera n. 3 del 28/01/2016 e adeguarlo sia alla linea guida ANAC n. 177/20 che al DL .36/2022 art.4 c.1bis.

**Azioni da intraprendere:**

**2023:** aggiornamento del Codice di Comportamento entro e non oltre il mese di Giugno 2023 e attivazione di un monitoraggio sul rispetto del Codice di Comportamento da parte delle P.O. a partire dal II semestre dell' anno.

**2024:** Introduzione di misure ulteriori scaturite dall'adozione del Codice di comportamento sottoposto a revisione.

**2025**: Implementazione delle misure in relazione ai risultati raggiunti l'anno scorso.

**M03) Rotazione del personale**

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione.

Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

La scelta di misure in alternativa alla rotazione, non può che ricadere sulla c.d. articolazione degli uffici, basata su meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria o sulla c.d. "segregazione delle funzioni" con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «*procedure appropriate per selezionare e formare, in*

*collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari*».

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lettera b) della medesima legge, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione».

Questo tipo di rotazione, **definita "ordinaria"** è da tenere ben distinta dalla **rotazione "straordinaria"**, già prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater), che prevede, infatti, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

**A ben vedere siamo di fronte ad un ente di ridotte dimensioni, per tali motivi, i Responsabili avvieranno un monitoraggio da consegnare al RPCT entro il 30.11.2023 sulle modalità alternative di segregazione delle funzioni e delle attività da svolgere**

L'istituto della rotazione straordinaria, invece, è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. **La norma citata prevede**, infatti, **la rotazione del personale** "*nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".*

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio. **Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria** dal carattere cautelare, tesa a garantire che nell'area/ ufficio in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all' interessato la possibilità di contraddittorio.

**Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente**

**competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.**

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, **l'Anac ha adottato la recente delibera 215/2019**, recante «*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»* .

In tale contesto, però, è giusto richiamare la l. n. 3/2019 c.d. "legge spazzacorrotti", che ha modificato il regime delle pene accessorie , ovvero, l' art 317 bis c.p. arretrando di molto il momento del procedimento penale in cui l' ente dovrà decidere se adottare un provvedimento della fiducia fino all' esito del giudizio penale oppure la misura della rotazione straordinaria.

**Per le modifiche apportate all' art 317 bis c.p., spetterà al Consorzio nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado per i reati indicati nella l. n. 3/2019 decidere se adottare** un provvedimento di conferma della fiducia fino alla sentenza di primo grado o di revoca della fiducia e, in quest'ultimo caso, si procederà ad applicare la misura della rotazione.

**Azioni da intraprendere nel triennio**

**Anno 2023:** Avvio della sessione di condivisione con il RPCT e gli uffici di riferimento di misure alternative alla rotazione laddove sia possibile la loro applicazione.

**Anno 2024:** Condivisione, con atto organizzativo del Consiglio di Amministrazione, di *"best practices"* rinvenienti dal monitoraggio dell'anno 2023 volte ad operare nello svolgimento delle attività.

**Anno 2025:** adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2023

**M04) Conflitto di interessi**

Si richiama in via preliminare l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 – introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*».

La disposizione stabilisce, dunque, per i soggetti ivi indicati, un obbligo di astensione ad adottare gli atti endo-procedimentali ed il provvedimento finale nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, nonché un dovere di segnalazione a carico degli stessi . "La predetta norma va coordinata con le previsioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale

stabilisce all'art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza»".

La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire all'origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza.

Ma la gestione delle situazioni di conflitto di interessi va fatta non solo dal lato del dipendente, ma anche dal lato dei soggetti esterni che però entrano in contatto a vario titolo con l' Ente, come chiarito dall' ANAC nella delibera n. 1054/20. A tal fine occorre inserire nei "protocolli di legalità" e/o "patti di integrità" specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara, con l'obbligo di comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

**Azioni da intraprendere nel triennio.**

**2023:**. controllo a campione da parte del RPCT delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi acquisite e della relativa pubblicazione delle stesse in Amministrazione Trasparente almeno ogni 6 mesi.

**2024**: adozione di una procedura di rilevazione sulle situazioni di conflitto di interessi.

**2025.** adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2024

**M05) Formazione**

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016) e dal PNA 2019.

Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il PTPCT

**Azioni da intraprendere nel triennio**

**2023:** Il Consorzio aggiorna ogni anno il suo piano di formazione;
**2024 e 2025:** conferma della misura;

**M06) Il patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture.**

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

Nelle Linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l' ANAC ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

**Azioni da intraprendere nel triennio**

**2023**: Ciascun responsabile di Ufficio procede all'espletamento della misura nelle gare del proprio settore, nelle quali ricopre la funzione di RUP. Attestazione da parte dei Responsabili della concreta attuazione della misura tramite Report almeno una volta all' anno entro il mese di novembre;

**2024:** Attestazione da parte dei Responsabili della concreta attuazione della misura tramite Report almeno una volta all' anno entro il mese di novembre;

**2025:** adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2024 e implementazione della stessa per sopravvenute novità normative.

**M07) Pantouflage**

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha introdotto nell'ambito dell'art 53 del d.lgs. n.165/2001 il comma, il 16 ter, con cui è stato previsto che " *i dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possano svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,* ***attività lavorativa***

***o professionale*** *presso i soggetti privati destinatari dell' attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri*."

Per poteri "autorizzativi e negoziali" si intendono:

- I provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA.
- I provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari tra cui provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

Il divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ma il legislatore ha inteso estendere l' ambito di applicazione dell' istituto anche ad altri soggetti.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

**Negli Enti Pubblici Economici la norma trova applicazione nei confronti dei soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n.39/13, come indicato nell' art. 21 del medesimo**

**decreto, in particolare: agli Amministratori e ai Direttori Generali, in quanto muniti di poteri gestionali.**

Non è consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art.21 che fa riferimento solo ai titolati di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013.

In caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto il RPCT dovrà adottare le seguenti verifiche:

- Nel caso in cui pervengano segnalazioni circa la violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, al fine di scoraggiare segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni del tutto generiche, il RPCT prende in esame solo quelle ben circostanziate;
- Qualora la segnalazione riguardi un ex dipendente che abbia reso la dichiarazione il RPCT- ferma restando la possibilità di consultare le banche dati disponibili presso l'amministrazione - previa interlocuzione con l'ex dipendente, può trasmettere una segnalazione qualificata ad ANAC;
- Nell'ipotesi in cui, invece, non sia stata resa detta dichiarazione, il RPCT, innanzitutto sente l'ex dipendente e, se necessario trasmette segnalazione all' ANAC.

In merito l'ANAC esercita i seguenti poteri:

- **Attività consultiva** ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. e), della l. n. 190/2012 – *Regolamento 7 dicembre 2018*
- **Attività di vigilanza e poteri sanzionatori -** verifica l'inserimento nel PTPCT di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno – *C.d.S., Sezione V, nella pronuncia del 29 ottobre 2019, n. 7411* - **il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell' ANAC in merito alla vigilanza e all' accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall' art 53 , c. 16-ter, d.lgs. n. 165/'01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. (comunicato ANAC del 30 ottobre 2019)**

**Azioni da intraprendere nel triennio**

**Anno 2023:** predisposizione di nuova modulistica per l' operatore economico che partecipa alle gare di rispetto del divieto di pantpuflage, non oltre il mese di Giugno 2023 e avvio di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite a cura del RPCT.

Predisposizione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di "pantouflage", allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

**Anno 2024:** implementazione dei controlli sulle dichiarazioni acquisite sia da parte del personale dipendente che cessa di lavorare per il Consorzio sia dall'operatore economico che partecipa alle

procedure di gara.

**Anno 2025:** adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2024

**M08) Disciplina sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità**

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale ( D.lgs. n. 39/13), intendendosi per "***inconferibilità*****"** la preclusione,permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrtivo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per **"*incompatibilità***" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l'ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell' organo che ha conferito l' incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

Nel caso particolare delle società pubbliche, per gli amministratori, come definiti dall' art 1 c. 2 lett. l) le condizioni ostative al conferimento sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/13 : art 3 c. 1 , lett. d); art 7; invece, per i dirigenti si applica l' art 3 c. 1 lett. c); cui va aggiunta, in caso di società in controllo pubblico "indiretto" anche l' ipotesi contemplata dall' art 11 c. 11 del d.lgs. n. 175/16.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, sono indicate negli artt. 9, 11e 13del d.lgs. n,39/13; per i dirigenti trova applicazione l' art 12, relativo all' incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall' art 11 c. 8 del d.lgs. n. 175/2016, in base al quale, *" Gli amministratori della società in controllo pubblico non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante. Qualora siano dipendenti*

*della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l' obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza"*

**Azioni da intraprendere nel triennio:**

**2023:** Aggiornamento, a cura del RPCT, della modulistica predisposta per l'acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità relative al conferimento di cariche Amministratori di vertice o Dirigenziali entro dicembre 2023.

**2024:** Adozione di un "Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità", a cura del RPCT, entro l'anno;

**2025:** Adozione entro il mese di giugno di una procedura di verifica delle dichiarazioni acquisite (termini, note al casalleraio giudiziale, ufficio personale dell'ente… ), predisposizione di un verbale di verifica , pubblicazione dell'estratto del verbale citato relativo a tutte le verifiche effettuate.

**M09) Whistleblowing (Tutela del soggetto che segnala illeciti)**

L'art. 54-bis della L.165/2001 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017) introduce nuove e importanti disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, di seguito elencate:

- Il RPCT diventa l'unico destinatario della segnalazione;
- Nullità di ogni atto discriminatorio (dal demansionamento al licenziamento);
- Previsione di sanzioni amministrative per l' adozione di atti ritorsivi / discriminatori in capo a colui che ha adottato la misura (da 5.000 a 30.000), o in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un' attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000);
- Inversione dell'onere della prova in capo all' Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione;
- Estensione dell'applicazione della disciplina del presente articolo, oltre al dipendente pubblico, anche al dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Il "whistleblowing" rappresenta, ad oggi, uno dei principali strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione.

Il whistleblower è colui il quale, testimone di una condotta illecita sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, decide di segnalare detta condotta ad un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente potenziali atti di ritorsione a causa della segnalazione, il whistleblower svolge un fondamentale ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli ai soggetti deputati ad intervenire.

E' del tutto evidente il ruolo essenziale che può svolgere il whistleblower nel portare alla luce casi di illegalità e di irregolarità e nel prevenire delle situazioni illecite che possono avere gravi conseguenze per la collettività e per l'interesse pubblico.

Con il recente consiglio dei ministri del 9 marzo 2023 è stato definitivamente approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di "whistleblowing".

L'ANAC con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia, diventando infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato. Di seguito le più importanti novità contenute:

- **le tutele del decreto legislativo whistleblowing si applicano** a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato;

- **l'obbligo di attivazione un canale di segnalazione interna** per i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che garantiscano la riservatezza dell'identità del whistleblower;

- p**ossibilità di segnalazione ad Anac** tramite piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.
L'Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

- **divieto di ritorsione nei confronti dei "whistleblowers"** che non possono subire ritorsioni tra le quali il dlgs annovera il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative;

l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole.

- **Sanzioni amministrative pecuniarie** che l'Anac applica al responsabile per le seguenti infrazioni:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

**Le disposizioni del decreto legislativo "whistleblowing" avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.**

Questo Ente, in adempimento alla suddetta normativa, ha attivato i seguenti canali di comunicazione per chiunque ritenga necessario o opportuno, per qualsiasi motivo, segnalare eventuali situazioni di illecito o di conflitto di interessi:

**A)** - Si può inoltrare una segnalazione al RPCT all'indirizzo e-mail: rpct.civillacidro@pec.it.

**B)** - la segnalazione può essere inoltrata anche in "forma anonima" utilizzando la piattaforma Whistleblowing dell'Ente che garantisce la riservatezza del segnalante tramite crittografia della segnalazione stessa, disponibile al seguente : https://civillacidro.contrasparenza.it/whistleblowing/

Prima di poter operare sul Sistema ogni utente dovrà inserire negli appositi spazi, quale nome utente, la propria mail istituzionale (nome@civillacidro.it) e impostare la password per il login utilizzando la funzione Recupero password disponibile nell'area di Accesso.

Seguire, quindi, le istruzioni che compariranno a schermo per procedere nella successiva fase di "Autenticazione a due fattori" posta a garanzia di una completa protezione dei dati del segnalante e della sua privacy. Occorrerà, a tal fine, installare un'APP di "Autenticazione" sul proprio smartphone tra quelle suggerite dal sistema.

Una volta effettuato l'accesso al Sistema sarà possibile registrare una o più segnalazioni compilando le apposite schermate. Al momento del loro invio verrà chiesto di specificare una apposita "password di recupero" della segnalazione stessa.

Tale password, unitamente al "Codice di Segnalazione" che viene rilasciato dal sistema nella successiva schermata di "invio effettuato" permetterà di poter nuovamente accedere alla segnalazione inviata per una sua possibile modifica e integrazione, nonché consentire al segnalante di verificare, in qualsiasi momento tramite l'applicazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

L'amministrazione deve dare notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile. Tuttavia, anche al fine di evitare usi impropri del sistema, l'indirizzo web della piattaforma, sebbene raggiungibile da Internet, potrà non essere reso pubblico sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Con le recenti modifiche alla normativa è stata estesa la possibilità di poter effettuare segnalazioni tutelate dall'anonimato anche a soggetti esterni all'Amministrazione.

In tal caso, l'indirizzo web della piattaforma potrà essere reso noto ai soggetti interessati esterni all'amministrazione (lavoratori e collaboratori delle imprese che realizzano opere in favore della p.a.) per altre vie, ad esempio mediante comunicazione diretta del link al momento della sottoscrizione del contratto.

**C)** – E' possibile, infine, effettuare una segnalazione direttamente ad ANAC tramite la piattaforma disponibile al seguente indirizzo: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F

***Il destinatario delle segnalazioni di cui sopra adotta ogni cautela di legge, affinché venga tutelato l'anonimato del segnalante.***

**Azioni da intraprendere nel triennio:**

**2023:** invio di una comunicazione a tutti gli uffici contenente il link per accedere alla piattaforma ed attivazione di percorsi formativi sul temi della legalità e sulla l. n. 179/17 e adozione di una direttiva ad hoc in materia;

**2024:** Attivazione di percorsi formativi sui temi della legalità e sulla l. n. 179/17 con finalità di approfondire la disciplina nazionale ed europea in materia;

**2025:** Adozione di un Regolamento a seguito di recepimento della Direttiva Europea in materia di whistleblowing.

**M10) Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi**

All'approvazione del D.L. n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) e sua successiva conversione in legge si deve la modifica dell' art. 2 e introduzione del c. 4 bis della L. n. 241/'90 che stabilisce l'obbligo di pubblicare in Amministrazione trasparente « i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini».
L'art. 12, c.2 del decreto semplificazioni ha previsto, inoltre, che "Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241"

Occorre, dunque, pubblicare in Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "procedimenti" una tabella in cui risulti una ricognizione dei procedimenti suddetti e loro termine di conclusione. Successivamente si dovrà pubblicare anche una seconda tabella da cui si evincano i tempi effettivi di conclusione e il numero dei procedimenti interessati alla riduzione (art. 6, c.2 lett. e della L. n.113/21)

Al fine di dare applicazione al disposto dell'art.2, comma 9 bis e successivi, della legge 241/1990, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

**Azioni da intraprendere nel triennio:**

**2023:** Adozione a cura dell'Organo di governo dell'elenco dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini entro il mese di luglio.
**2024 e 2025:** verifica e aggiornamento del suddetto elenco.

## 9. Il monitoraggio sull'attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione

Al fine di dare concreta attuazione all'obiettivo strategico stabilito dall'Organo di Indirizzo, ovvero alla *"Realizzazione di un sistema di integrazione tra le attività di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno da introdursi ex novo"* si procederà, in maniera del tutto innovativa, con le seguenti modalità operative:

**Il Monitoraggio sull'attuazione e idoneità delle misure è disposto su due livelli**.

**- Il monitoraggio sull' attuazione delle misure di I livello è di competenza dei Dirigenti/ PO;**

- Su sollecitazione del RPCT, ciascun Dirigente /PO, entro il mese di dicembre deve svolgere una verifica sulle misure di prevenzione della corruzione in essa descritte e a predisporre una relazione contente gli esiti di queste attività. In particolare su:

a. Il numero dei procedimenti per i quali non sia rispettato il tempo di conclusione del procedimento e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
b. Attestazione in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, con indicazione del numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i medesimi obblighi e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
c. Comunicazione del numero di proroghe contrattuali o affidamenti di somma urgenza effettuati;
d. Comunicazione del numero totale degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento del report con specificazione del numero di quelli effettuati con affidamento diretto;
e. Comunicazione del numero totale delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato oltre che documentale trattate;
f. Verifica del rispetto del patto di integrità;
g. Monitoraggio delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi relativi ad affidamenti di incarichi a consulenti e collaboratori;

**- Il monitoraggio di II livello è di competenza del RPCT.**

- Le risultanze del monitoraggio di I livello sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono la base per la successiva attività di verifica in capo al RPCT.
- La verifica in capo al RPCT si concluderà con la redazione del verbale di "monitoraggio-Adempimenti- del PTPCT 2023-2024";
- Il RPCT dovrà comunicare ai Dirigenti/PO gli esiti di queste verifiche.

**Importanza di redigere il verbale in sede di verifica delle misure di prevenzione per l' RPCT**

L'art. 1, comma 12, della legge 190/2012 attribuisce al RPCT le responsabilità *dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine* dell'amministrazione, qualora venga commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza definitiva.

Il RPCT si sottrae alle sanzioni solo se riesce a dimostrare

- di aver predisposto il piano anticorruzione con misure adeguate, prima che il reato sia stato consumato;
- di aver "vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano", il che significa che deve poter dimostrare di aver monitorato l'attuazione delle misure programmate.

Il RPCT farà poi verifiche aggiuntive sul rispetto del d.lgs. n. 39/13 e quindi sulle dichiarazioni acquisite almeno una volta l' anno e sulla trasparenza intesa come pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente almeno 2 volte l' anno e i relativi verbali saranno pubblicati in altri contenuti /corruzione.

**PARTE II**

## 10. La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art 2 bis, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( art 2 c. 1, d.lgs. n. 33/13).

Ne deriva che  le società pubbliche, nei limiti indicati dall'art 2 bis, sono tenute ad attuare la disciplina sulla trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico " semplice" e " generalizzato" a dati, documenti detenuti dalla società e relativi all'organizzazione e all'attività svolte.

## 11. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dall'Organo di Indirizzo.

**- Informatizzazione ed automazione del flusso delle informazioni per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"**

Con la recente adozione, su iniziativa della Direzione Generale, di una nuova piattaforma informatica per la gestione del Pubblico Protocollo dell'Ente è stato dato impulso alla digitalizzazione e conseguente riorganizzazione  delle modalità operative degli uffici consortili, determinando una progressiva automazione del flusso dei dati che permetterà di assicurare, in maniera graduale e automatica, la regolarità e la tempestività della pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" dei documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione.

**- Implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori non soggette ad obblighi di pubblicazione;**

Il Consorzio intende garantire maggior livelli di trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione, all'andamento gestionale e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, al fine di garantire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

A tal fine il Consorzio intende garantire maggior livelli di trasparenza della propria azione organizzativa implementando del 20%, rispetto all'anno precedente, la pubblicazione dei dati relativi alla organizzazione e funzionamento dei propri uffici.

**- Verifica aggiuntiva in corso di anno sulle Sezioni dell'Amministrazione Trasparente unitamente a quelle assolte dall'OIV/OdV in seno alla griglia di attestazione annuale adottata dall'ANAC.**

Anac, con delibera n. 201 del 13 aprile 2022, ha approvato le modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance.Oiv).

Tali organismi sono chiamati ad attestare l'avvenuta pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"dei dati obbligatori per l'Ente e a riferire all'Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'obbligo a cadenza annuale e va assolto entro il 31 maggio e, entro il 30 giugno successivo, vanno pubblicate la griglia, unitamente al Documento di attestazione e alla Scheda di sintesi.

Con comunicato ANAC del 5 ottobre 2022 si precisa, quale regola generale ai fini del **corretto adempimento di invio della griglia di rilevazione ad ANAC**, che, nel caso in cui l'Ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sono effettuate dal RPCT, specificando, nella nota di trasmissione, che nell'Ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.

Il Consorzio, nella figura del RPCT, si impegna ad una ulteriore verifica a carattere interno, di almeno due sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente", attinenti alla organizzazione e funzionamento dei propri uffici, aggiuntive rispetto a quelle d'obbligo previste dalla griglia Anac.

## 12. I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

a) Il responsabile per la trasparenza
b) Il servizio CED
c) I dirigenti / responsabili dei settori

Ciascun Dirigente o Responsabile d'area ai fini della pubblicazione dei dati (così come precedentemente individuato nella Misura relativa alla Trasparenza - M1) è tenuto, per il settore di propria competenza, a trasmettere al soggetto Responsabile della pubblicazione (Ufficio CED) nei

tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione "Società Trasparente".

Ciascun Dirigente o Responsabile di settore curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

***Di seguito si riportano i suddetti Dirigenti e/o Responsabili d'area ai fini della pubblicazione dei dati:***

**AFFARI GENERALI:**

Dirigente responsabile: Direttore Generale Dott. Simone Rivano

tel.0709311212 int.0 e-mail: direttore@civillacidro.it

**SERVIZI AMMINISTRATIVI – ECONOMICO FINANZIARI:**

Responsabile d'area: Rag. Nicoletta Onnis

tel.0709311212 int.21 e-mail: onnis@civillacidro.it

**SERVIZI AREA TECNICA:**

Responsabili d'area:

- Appalti Lavori Pubblici:

  Geom. I. Pusceddu, " 0709311212 int.33 email: pusceddu@civillacidro.it
  " " E. Guitto " 0709311212 int.34 " guitto@civillacidro.it
  " " G. Urru " 0709311212 int.35 " urru@ civillacidro.it

- Assegnazione aree consortili:

  Geom. I. Pusceddu tel.0709311212 int.33 " pusceddu@civillacidro.it

- Impianti tecnologici affidati a terzi:

  Geom. E. Guitto " 0709311212 int.34 " guitto@civillacidro.it

Tutti i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.

In ragione delle ridotte dimensioni dell' Ente e delle indicazioni contenute negli Orientamenti ANAC 2022-2024, **il Consorzio stabilisce che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di adempimento "*tempestivo*", sia da intendersi "entro 30 giorni".**

**Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2023:** attivazione di un sistema di verifica della corretta pubblicazione dei dati pubblicati in Amministrazione Trasparente, una volta all'anno, entro il 30 ottobre, sulle voci più significative delle sezioni che compongono la precitata sezione. .

**Anno 2024:** implementazione del sistema di verifica relativo alla pubblicazione di dati, documenti ed informazioni con previsione di un controllo una volta all' anno, entro il 30 ottobre ,su almeno **3** delle **sezioni** più significative che compongono la sezione Amministrazione Trasparente

**Anno 2025:** attività di verifica della corretta pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, con un controllo una volta all' anno ,entro il 30 ottobre, su **5 sezione** più significative di cui si compone la sezione Amministrazione Trasparente.

## 13. Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità

Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente/ responsabile d'area, il RPCT inoltra una segnalazione all'Organo di Indirizzo e, nei casi più gravi, all'Organismo di Vigilanza (se presente), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 33/2013).

## 14. Misure per garantire la efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Con l' accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente. L' attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all' istante. L' amministrazione era ed è tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l' intera collettività.

In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente può infatti ricorrere al **titolare del potere sostitutivo, il cui nominativo è riportato in Amministrazione trasparente, sotto- sezione " accesso civico"** .

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l' obbligo della pubblicazione, è consentito *" a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo**,** l'istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall' istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta o fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall' amministrazione nella sezione " Amministrazione- Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l' istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

- **La P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.**

Le risposte all' istanza di accesso civico di cui all' art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

Interessante è la circolare n. 1/2019 del Ministro della pubblica amministrazione che approfondisce alcuni aspetti in ordine all' attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) , tra cui

- criteri applicativi di carattere generale (§ 3);
- regime dei costi (§ 4);
- notifica ai controinteressati (§ 5);
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame (§ 6);
- termine per proporre l'istanza di riesame.

Chiarisce la circolare che nel caso in cui il RPCT constati che in prima istanza della PA la partecipazione del controinteressato non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all' art 5 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13, la partecipazione del controinteressato al procedimento di riesame deve ritenersi senz' altro ammissibile e, in tal caso, sussiste l'obbligo per il RPCT di comunicare l' avvio del procedimento anche al controinteressato suddetto, in applicazione dell' art 7 c. 1 l. n. 241/'90, che impone al responsabile del procedimento di comunicare l'avvio a coloro che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale. Nel caso di integrazione del contraddittorio in sede di riesame, andrà riconosciuta al controinteressato la possibilità di presentare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) resterebbe sospeso per non più di 10 giorni.
La circolare chiarisce, infine, il termine entro il quale può essere presentato il riesame ricavandolo dall' art 2 c. 1 del D.P.R. n. 1199/'71, ovvero, entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza**.**
**Per tali motivi e anche alla luce delle novità introdotte dall' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 è intenzione del Consorzio procedere all' aggiornamento del Regolamento sull' accesso civico approvato con delibera del CDA n. 6 del 20/06/2017 .**

## 15. Entrata in vigore del PTPCT 2023- 2025

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", in “disposizioni generali/atti generali” e in “altri contenuti /corruzione”.

Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone dal Consorzio.